



## **INFORMATIVA EX ARTT. 13-14 GDPR LAVORATORI DIPENDENTI: ACCESSO SUBORDINATO AL CONTROLLO DEL GREEN PASS**

### **1. Premessa.**

Si informa che, in adempimento degli obblighi derivanti dal DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 n.127, l'accesso ai luoghi di lavoro è subordinato al possesso del cd. *Green Pass*, i cui controlli sono regolati dal Dpcm 17 giugno 2021, art. 13.

La presente informativa è rivolta a Dipendenti, collaboratori, volontari, lavoratori di appaltatori, fornitori, lavoratori somministrati, lavoratori distaccati, tirocinanti e stagiaire, volontari, agenti e chiunque acceda ai locali aziendali a vario titolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato

### **2. Dati trattati e modalità di trattamento.**

Si informa che

- la verifica è effettuata mediante lettura del codice a barre attraverso l'App VerificaC19, la quale mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa, e nessun altro dato;
- il verificatore, formalmente designato dall'Ente in cui Lei lavora può richiedere un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App (art. 13.4 Dpcm 17 giugno 2021);
- l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

È diritto dell'interessato conoscere l'identità del verificatore al fine di verificarne la delega.

Le verifiche potranno svolgersi anche a campione, preferibilmente in occasione dell'ingresso in azienda.

Il mancato possesso del green pass valido al momento della verifica impedisce l'accesso alle strutture. La contestazione verrà formalizzata dal verificatore e si rifletterà sul diritto al compenso per la giornata lavorativa. Tale informazione verrà trattata sia mediante moduli cartacei, sia a mezzo informatico, anche parzialmente automatizzato per la funzione di payroll.

**È onere del dipendente assicurarsi di possedere un green pass valido, diversamente astenendosi dall'accedere nei locali di lavoro. Ove il controllo dovesse svolgersi ad accesso già avvenuto, il Titolare, o il suo delegato, dovrà comunicare al Prefetto tale circostanza, con possibile sanzione amministrativa a Suo carico stabilita in euro da 600 a 1500.**

Le contestazioni avverranno nel rispetto del suo ccnl. Resta salvo il suo diritto a presentare osservazioni entro 5 gg dalla contestazione della violazione a norma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Non vi è obbligo di green pass per il lavoro da remoto.

### **3. Certificati di esenzione al possesso del Green Pass e medico competente.**

Il medico del lavoro non è deputato al controllo del Green Pass, ma tuttavia è l'unico interlocutore dei dipendenti, anche ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dei lavoratori, che siano esentati dall'obbligo di Green Pass in forza di certificazione medica.

E' onere dei dipendenti interessati, a mezzo dei canali di contatto del medico del lavoro aziendale in calce richiamati, fare pervenire, a mezzo a/r, ma anche anticipata a mezzo pec o anche a mezzo mail, copia del certificato medico di esenzione, prima dell'avvento dell'obbligo di Green Pass.

L'ente riceverà dal medico del lavoro i nominativi di coloro i quali non hanno obbligo di green pass in ragione di eventuali loro certificate patologie, e comunicheranno ai verificatori i nomi dei soggetti esenti.

Il verificatore non tratterà dati particolari, nella specie sanitari, del dipendente che goda del diritto di esenzione.

Nel caso si verificasse l'ipotesi di un dipendente che non abbia comunicato al medico del lavoro il proprio certificato, o nell'ipotesi in cui la comunicazione da parte del medico del lavoro non sia stata tempestiva, il verificatore non acquisirà la copia della certificazione da parte del dipendente ma, eccezionalmente, previa verifica dell'esistenza della certificazione rammostrata (diversamente impedendo l'accesso al dipendente), annoterà all'atto della verbalizzazione l'esistenza del certificato. E' onere del dipendente provvedere tempestivamente alla trasmissione del certificato al medico del lavoro.

#### **4.Trattamenti: basi giuridiche, finalità, tempi di conservazione**

<b>Trattamento</b>	<b>Finalità del trattamento</b>	<b>Basi legali su cui si fonda il trattamento</b>	<b>Tempi di conservazione</b>
VERIFICA GREEN PASS A MEZZO APP C-19	Verifica validità del Green Pass	6.1.c. Gdpr - D.L. 127-2021 e s.m.i.	Nessuna conservazione come da normativa
GESTIONE DEI CERTIFICATI DI ESENZIONE AL VACCINO	Verifica esenzione obbligo di Green Pass	6.1.c. Gdpr <sup>1</sup> - D.L. 127-2021 e s.m.i. , 9.2.b. Gdpr	Fino al termine dello stato di emergenza
CONTESTAZIONI MANCANZA DI GREENPASS	Adempimento obblighi di legge e gestione payroll	6.1.c. Gdpr	5 anni + 1 dalla contestazione (termine prescrizione crediti da lavoro)

Eventuale compilazione di elenchi su base giornaliera con la mera spunta del nominativo ad avvenuto controllo, predisposto dall'Ente per finalità organizzative, saranno conservati fino al termine dell'emergenza in occasione di verifiche ispettive.

#### **5. Obbligo di comunicare i dati.**

Assoggettarsi alle procedure di verifica del Gp da parte dei soggetti designati dal Titolare, o la comunicazione del certificato di esenzione al medico del lavoro per le finalità di cui sopra costituisce un obbligo, in mancanza del quale la prestazione lavorativa non potrà essere resa, con possibile applicazione delle sanzioni previste nel DL 52-2021.

#### **6. Diritti dell'interessato.**

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE (artt. 15-22 del Reg. Ue 679/2016 (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all'uso di processi decisionali automatizzati, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo- Garante Privacy),

<sup>1</sup> 6.1.c gdpr: Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale

9.1.b. gdpr: Trattamento necessario ad assolvere agli obblighi ed esercitare diritti specifici in materia di diritto del lavoro e protezione sociale, conformemente a legge nazionale.

Si rammenta che i diritti di cui sopra possono conoscere legittime limitazioni in virtù dell'interesse pubblico preminente. In particolare potranno essere compressi i diritti alla cancellazione dei dati ove ciò contrasti con obblighi cogenti in capo al Titolare.

Tali eventuali limitazioni saranno opposte ed adeguatamente motivate in sede di riscontro a seguito dell'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, che sarà fornito nel termine massimo di 1 mese, salvo proroga motivata di ulteriori 2 mesi, comunque preannunciata entro il primo mese.

## **7. Canali di contatto del Titolare, Responsabile della protezione dei dati e medico del lavoro.**

Per l'esercizio dei sopracitati diritti l'interessato può rivolgersi al Titolare e al responsabile della protezione dei dati (Dpo).

**Titolare del trattamento è il Comune di Porto Tolle nella persona del sindaco pro tempore, Roberto Pizzoli**

**Sede: Piazza Ciceruacchio, 9 – 5018 – Porto Tolle (Ro)**

**Codice Fiscale e Partita: I.V.A.: 00201720299**

**Riferimenti: Tel. 0426 394411 – fax 0426 394465 - e-mail: [segreteria@comune.portotolle.ro.it](mailto:segreteria@comune.portotolle.ro.it)**

**Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: [dpo@comune.portotolle.ro.it](mailto:dpo@comune.portotolle.ro.it)**

**Si ricorda che, al solo fine di comunicare il certificato di esenzione, il medico del lavoro nominato è: Dott. Maurizio Rossi con sede a Rosolina (Ro) in via 1° Maggio 1/A - mail di contatto: [dott.mauriziorossi@libero.it](mailto:dott.mauriziorossi@libero.it); pec [maurizio.rossi@ro.omceo.it](mailto:maurizio.rossi@ro.omceo.it)**

**INOTTEMPERANZA AL POSSESSO DEL GREEN PASS  
SANZIONI DL. 127-2021**

Norma violata	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9septies comma 6	Comunicazione (deve ritenersi: prima dell'accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9septies comma 6	Mancato possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9septies comma 8	Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso e prestazione di green pass	Datore di lavoro o suo formale delegato	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi	Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.	Fermo restando le conseguenze disciplinari, come sopra

			alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento		
--	--	--	--	--	--